



COMUNE DI MONTEFIORINO
PROVINCIA DI MODENA

COPIA

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Comunicata ai Capigruppo Consiliari il
31/01/2009 Nr. Prot. 544 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Affissa all'Albo Pretorio il 31/01/2009 |
| <input type="checkbox"/> | Allegati presenti |

ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE BOTTEGHE STORICHE E DEI MERCATI STORICI - APPROVAZIONE DELLE SPECIFICHE AI CRITERI REGIONALI PER LA RILEVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI SULLE BOTTEGHE STORICHE E DELLE MODALITÀ DI TENUTA DELL'ALBO COMUNALE (AI SENSI DELLA L.R. 5/2008)

<i>Nr. Progr.</i>	1
<i>Data</i>	14/01/2009
<i>Seduta NR.</i>	1
<i>Cod. Ente:</i>	CO-36025/R

L'anno DUEMILANOVE questo giorno QUATTORDICI del mese di GENNAIO alle ore 20:00 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
PALADINI MAURIZIO	PRESIDENTE	S
ZONA LAURA	ASSESSORE	N
FRANCHI GIUSEPPE	ASSESSORE	S
GHIRARDELLI VITTORIO	ASSESSORE	S
GIANNINI ANGELO	ASSESSORE	N
<i>Totale Presenti: 3</i>		<i>Totale Assenti: 2</i>

Assenti giustificati i signori:

ZONA LAURA; GIANNINI ANGELO

Assenti non giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, QUARENGHI PIER PAOLO.

In qualità di SINDACO il Sig. PALADINI MAURIZIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE BOTTEGHE STORICHE E DEI MERCATI STORICI - APPROVAZIONE DELLE SPECIFICHE AI CRITERI REGIONALI PER LA RILEVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI SULLE BOTTEGHE STORICHE E DELLE MODALITÀ DI TENUTA DELL'ALBO COMUNALE (AI SENSI DELLA L.R. 5/2008)

LA GIUNTA COMUNALE

Viste:

- la Legge regionale n. 5 del 10.03.2008, ad oggetto: “Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche” con la quale la Regione intende promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali ed artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell’arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale e mercatale locale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 983 del 30.06.2008, con la quale la Giunta regionale ha fissato i criteri e le modalità di rilevazione dei dati e delle informazioni relative alle botteghe storiche e ai mercati storici;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 356 del 16.09.2008, con la quale si integrano i criteri e le modalità fissati dalla Giunta regionale, con elementi di particolare interesse per la realtà territoriale di competenza;

Visto, in particolare, l’art. 3 della Legge regionale n. 5 del 10.03.2008 che stabilisce che i Comuni, sulla base della metodologia di rilevamento definita dalla Giunta regionale, tenuto conto delle integrazioni effettuate dalla Provincia, provvedano alla individuazione delle botteghe e dei mercati storici presenti nel proprio territorio e li iscrivano in un apposito Albo comunale entro 120 giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta provinciale;

Preso atto che la Giunta provinciale al punto 3 della delibera n. 356 del 16.09.2008 stabilisce che i Comuni, nella predisposizione degli atti istitutivi gli Albi, dovranno indicare:

- le modalità di tenuta degli Albi e del loro aggiornamento;
- le modalità di pubblicizzazione degli Albi, con particolare riferimento alla pubblicazione sui siti tematici web;
- la trasmissione alla Provincia di una scheda descrittiva sintetica, per singolo esercizio, identificativa del locale quale “bottega storica”;

Considerato che si ritiene necessario specificare e dettagliare i criteri di massima per la rilevazione dei dati e delle informazioni relativi ai mercati storici e alle botteghe storiche deliberati dalla Giunta regionale, per renderli aderenti al contesto locale, con le seguenti indicazioni:

- la possibilità di provare con qualsiasi documentazione la presenza in maniera continuativa dell'attività storicamente significativa per il periodo considerato (50 anni o 25 per le “osterie” e altre tipologie di esercizi di somministrazione assimilabili alla

denominazione di “osteria” perché significative per le tradizioni locali);

- la possibilità di computare per il calcolo dei 50 anni (o 25 per le “osterie” e altre tipologie di esercizi di somministrazione assimilabili alla denominazione di “osteria” perché significative per le tradizioni locali) i periodi di sospensione dell’attività dovuti a cause di forza maggiore, debitamente motivati;

- la possibilità di rispettare il requisito della continuità temporale dell’attività storicamente significativa anche in caso di suo trasferimento nelle immediate vicinanze;

- l’assimilazione al termine “osteria” di altre tipologie di esercizi di somministrazione perché significative per le tradizioni locali;

- il requisito concernente la localizzazione dei locali con accesso su area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio può essere inteso come:

- a) accesso e vetrina/e su area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio;
- b) solo accesso su area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio;
- c) vetrina/e su area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio e entrata in area privata.

Considerato che si ritiene necessario specificare anche i seguenti criteri e modalità di tenuta e aggiornamento dell’Albo comunale delle botteghe storiche e dei mercati storici, come richiesto dagli atti di indirizzo della Regione e della Provincia citati in premessa, con particolare riferimento a:

- l’Albo comunale è pubblico;
- la gestione dell’Albo comunale avviene anche mediante l’uso di strumenti informatici;
- per i mercati storici, l’iscrizione all’Albo comunale avviene a seguito di istanza formale dell’ente gestore dell’area mercatale (pubblico o privato) con allegato il consenso dell’Amministrazione Comunale;
- rispetto alle modalità di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo comunale è sufficiente che la “scheda documentaria” contenga la data della più antica documentazione che attesti l’esistenza dell’attività storicamente significativa;
- le domande relativamente alle quali non è comunicato provvedimento di diniego, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, sono da ritenersi accolte. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, provvede a richiedere all’interessato l’integrazione della documentazione eventualmente mancante. I termini di cui al presente punto sono interrotti fino al ricevimento, da parte del Comune, della documentazione richiesta;
- il titolare dell’attività iscritta all’Albo comunale può comunicare la volontà di cancellarsi dall’Albo per qualsiasi motivo ed in ogni momento;
- in caso di trasferimento della titolarità di una attività iscritta all’Albo comunale e purché permangano i requisiti richiesti per l’iscrizione, il subentrante può mantenere l’iscrizione dietro semplice comunicazione al Comune nella quale dichiara di accettare le condizioni e i vincoli previsti per il mantenimento dello *status* di bottega storica;
- l’istituzione dell’Albo comunale verrà pubblicizzata con comunicazione alle Associazioni imprenditoriali del commercio e dell’artigianato, affissione all’albo pretorio del Comune e pubblicazione nel sito internet del Comune www.comune.montefiorino.mo.it ;

Considerato inoltre che l'Amministrazione si riserva, con successivi atti, in base alle rispettive competenze dei propri organi, di approvare specifici piani di intervento e agevolazioni a favore delle botteghe storiche e dei mercati storici iscritti all'Albo comunale;

Dato atto che con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Commercio, verrà approvata la modulistica e la documentazione necessaria a supporto della presentazione delle domande, anche in formato telematico;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore III – Servizi al Cittadino, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto che il Responsabile di cui sopra attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

D e l i b e r a

1) -- di istituire l'Albo comunale delle botteghe storiche e dei mercati storici del Comune di Montefiorino;

2)-- di approvare, ad integrazione e specificazione di quanto disposto con gli atti di indirizzo della Regione e della Provincia citati in premessa, i seguenti criteri per la rilevazione dei dati e delle informazioni relativi ai mercati storici e alle botteghe storiche, per renderli aderenti al contesto locale:

- la possibilità di provare con qualsiasi documentazione la presenza in maniera continuativa dell'attività storicamente significativa per il periodo considerato (50 anni o 25 anni per "osterie" e le altre tipologie di esercizi di somministrazione assimilabili alla denominazione di "osteria" perché significative per le tradizioni locali);

- la possibilità di computare per il calcolo dei 50 anni (o 25 anni per "osterie" e le altre tipologie di esercizi di somministrazione assimilabili alla denominazione di "osteria" perché significative per le tradizioni locali) i periodi di sospensione dell'attività dovuti a cause di forza maggiore, debitamente motivati;

- la possibilità di rispettare il requisito della continuità temporale dell'attività storicamente significativa anche in caso di suo trasferimento nelle immediate vicinanze;

- l'assimilazione al termine "osteria" di altre tipologie di esercizi di somministrazione perché significative per le tradizioni locali;

- il requisito concernente la localizzazione dei locali con accesso su area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio può essere inteso come:

- a) accesso e vetrina/e su area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico

passaggio;

b) solo accesso su area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio;

c) vetrina/e su area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio e entrata in area privata;

3)-- di approvare, ad integrazione e specificazione di quanto disposto con gli atti di indirizzo della Regione e della Provincia citati in premessa, i seguenti criteri per la tenuta e aggiornamento dell'Albo comunale delle botteghe storiche e dei mercati storici:

- l'Albo comunale è pubblico;
- la gestione dell'Albo comunale avviene anche mediante l'uso di strumenti informatici;
- per i mercati storici, l'iscrizione all'Albo comunale avviene a seguito di istanza formale dell'ente gestore (pubblico o privato) dell'area mercatale con allegato il consenso dell'Amministrazione Comunale;
- rispetto alle modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo comunale è sufficiente che la "scheda documentaria" contenga la data della più antica documentazione che attesti l'esistenza dell'attività storicamente significativa;
- le domande relativamente alle quali non è comunicato provvedimento di diniego, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, sono da ritenersi accolte. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, provvede a richiedere all'interessato l'integrazione della documentazione eventualmente mancante. I termini di cui al presente punto sono interrotti fino al ricevimento, da parte del Comune, della documentazione richiesta;
- il titolare dell'attività iscritta all'Albo comunale può comunicare la volontà di recedere dall'Albo per qualsiasi motivo ed in ogni momento;
- in caso di trasferimento della titolarità di una attività iscritta all'Albo comunale e purché permangano i requisiti richiesti per l'iscrizione, il subentrante può mantenere l'iscrizione dietro semplice comunicazione al Comune nella quale dichiarare di accettare le condizioni e i vincoli previsti per il mantenimento dello *status* di bottega storica;

4)-- di dare atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Commercio verrà approvata la modulistica e la documentazione necessaria a supporto della presentazione delle domande, anche in formato telematico;

5)-- di dare pubblicità al presente atto, con comunicazione alle Associazioni imprenditoriali del commercio e dell'artigianato, affissione all'albo pretorio del Comune per la durata di giorni quindici e pubblicazione nel sito internet del Comune di Montefiorino www.comune.montefiorino.mo.it ;

6)-- di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del T.U.E.L. nr. 267/2000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 1 DEL 14/01/2009

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to PALADINI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to QUARENGHI PIER PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **31/01/2009** al **15/02/2009** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Montefiorino, li 31/01/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to QUARENGHI PIER PAOLO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

È copia conforme all'originale.

Montefiorino, li 31/01/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to QUARENGHI PIER PAOLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. nr. 267/2000;
- E' stata comunicata in elenco, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. nr. 267/2000, ai Capigruppo Consiliari in data **31/01/2009** (con atto Prot. Nr.544)
- E' divenuta esecutiva il **11/02/2009**, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. nr. 267/2000.

Montefiorino, li 11/02/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to QUARENGHI PIER PAOLO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

È copia conforme all'originale.

Montefiorino, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUARENGHI PIER PAOLO



COMUNE DI MONTEFIORINO

PROVINCIA DI MODENA

PARERI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 1 DEL 14/01/2009

OGGETTO

Pareri resi ai sensi degli Artt. 49, comma 1 e 151, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, nr. 267, in ordine alla seguente proposta di deliberazione:

ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE BOTTEGHE STORICHE E DEI MERCATI STORICI - APPROVAZIONE DELLE SPECIFICHE AI CRITERI REGIONALI PER LA RILEVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI SULLE BOTTEGHE STORICHE E DELLE MODALITÀ DI TENUTA DELL'ALBO COMUNALE (AI SENSI DELLA L.R. 5/2008)

SERVIZIO COMMERCIO

In ordine alla regolarità tecnica di cui all'Art. 49 del T.U.E.L.in oggetto, si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Addì, 14/01/2009

IL RESPONSABILE

F.to QUARENGHI PIER PAOLO